

ALLEGATO A

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "AVO TERRACINA Sezione DI TERRACINA "

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita l'associazione di volontariato denominata "**Associazione Volontari Ospedalieri TERRACINA**" in breve "**AVO TERRACINA**" ai sensi della legge 266/91 che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

L'AVO TERRACINA è associata all'AVO regionale e alla FEDERAVO e ne condivide i principi ispiratori.

Articolo 2

L'associazione ha sede attualmente in TERRACINA (LT) VIA FIRENZE c/o OSPEDALE CIVILE TERRACINA e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari.

Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

L'associazione potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

OGGETTO

Articolo 4

"AVO TERRACINA " è un'associazione di volontariato che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali.

Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire gli scopi sociali l'"AVO TERRACINA" in particolare si propone di:

- a) rendere a tutti coloro che non si trovano nella pienezza dei propri mezzi fisici e psichici, un servizio qualificato, volontario e gratuito, con la partecipazione di tutti gli uomini di buona volontà;
- b) operare nelle strutture ospedaliere e nelle altre strutture socio-assistenziali con un servizio organizzato, qualificato e gratuito per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati nell'ambito delle strutture stesse, offrendo loro, durante la degenza, calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza, l'isolamento, la noia, con l'esclusione, però, di qualunque mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale medico e paramedico. E' una presenza che integra e non si sostituisce a quelli che sono i compiti perseguiti e le responsabilità assunte dalle organizzazioni nelle quali svolge la sua attività;
- c) collaborare con le istituzioni per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente;
- d) d'impegnarsi anche in progetti e sperimentazioni mirate a migliorare il servizio a favore dell'ammalato;
- e) di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;
- f) di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

SOCI

Articolo 5

L'"AVO TERRACINA" è aperta a tutte le persone fisicamente e psicologicamente idonee, che ne condividano gli scopi, ne accettino lo statuto e che intendano svolgere un servizio di volontariato qualificato, organizzato e gratuito.

Ad ogni socio è richiesta, come condizione essenziale, un'adeguata formazione che lo metta in grado di realizzare, nel migliore dei modi, le finalità, i compiti e gli obiettivi dell'associazione.

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltrò di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo

I soci, possono essere :

- Soci Fondatori

Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

- Soci Operativi

Sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota annuale.

- Soci Onorari,

Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

- Soci Sostenitori o Promotori

Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Articolo 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari ,nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Articolo 7

La qualità di socio si perde per:

- Decesso;

- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano, comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

I soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- dalle quote sociali annuali proposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- contributi di organismi regionali, nazionali e internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

L'associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'articolo 5, comma 2, legge n. 266/1991 e successive modificazioni.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni;

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci,
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei revisori;
- d) i Proviviri;
- e) il Presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'assemblea ordinaria ha, il compito:

- a) delineare gli indirizzi generali delle attività dell'associazione;
- b) di stabilire l'entità delle quote sociali annue proposta dal Consiglio Direttivo;
- c) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'associazione;

l'assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'associazione stessa.

Articolo 11

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci, in quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'assemblea entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta e la stessa deve aver luogo entro 60 giorni dalla convocazione.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 12

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe alla stessa persona.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 13

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea, in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un presidente eletto dall'assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici incluso il Presidente. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea
- b) di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali
- c) assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente;

d) di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea;

e) di stabilire le quote annuali dovute dai soci da approvare in assemblea.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 16

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta: a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 18

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 19

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti: provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei Soci e del Registro dei volontari, è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, provvede al disbrigo della corrispondenza,

Il Tesoriere collabora con il Presidente e spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

Articolo 20

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

PROBIVIRI

Articolo 21

L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni.

È investito, su proposta del Consiglio Direttivo, a intervenire sulle questioni di carattere disciplinare e sulle controversie che dovessero insorgere tra gli associati.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

Articolo 22

COLLEGIO DEI REVISORI

L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere il Collegio dei Revisori dell'associazione composto da tre membri effettivi che dura in carica tre anni.

E' investito, su proposta del Consiglio Direttivo, al controllo dei conti dell'Associazione e riferisce annullamente all'Assemblea.

Esercita i poteri e le funzioni degli artt.2403 e segg. Del c.c.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 23

Gli esercizi sociali si chiudono il, 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

SCIoglimento

Articolo 24

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere richiesto dal Consiglio Direttivo o da almeno due terzi dei soci.

NORME FINALI

Articolo 25

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.



Presidente
Vicepresidente

Avena Vincenzo
Borsa Marisa

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ORDINE DEL GIORNO

- MODIFICHE ALLO STATUTO

In data _____ 16 APRILE 2013 _____ è convocata l'Assemblea Straordinaria dei Soci che ha come unico punto all'ODG l'approvazione di modifiche ad alcuni articoli dello Statuto dell'Associazione.

Sono presenti ___35___ su ___62___ aventi diritto di cui 9 deleghe.

Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione, Sign. Avena Vincenzo.

Redige il verbale la Segretaria, Sig.ra Penci Roberta

Il Presidente dichiara valida l'Assemblea ed apre la discussione alle ore ___19:10___.

L'assemblea approva le modifiche allo Statuto dell'AVO di Terracina come segue:

L'Articolo 4 viene modificato come segue:

Art 4

L'AVO di Terracina

A/ opera secondo principi di solidarietà, fatti propri dalla comunità sociale; intende rendere a tutti coloro che non si trovano nella pienezza dei propri mezzi fisici e psichici, un servizio qualificato, volontario e gratuito.

B/ fonda la sua attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.

A.V.O. Terracina

Associazione Volontari Ospedalieri - Via Firenze c/o Ospedale A. Fiorini - 04019 Terracina LT

Sito: <http://avo.terracina.wordpress.com>

e-Mail: avo.terracina@libero.it

C.F. e P.I.: [91106500597](http://www.91106500597)

5 per mille: [91106500597](http://www.91106500597)

IBAN: [IT51 F051 0474 160C 020 0524 195](http://www.IT51F0510474160C0200524195)



Presidente
Vicepresidente

Avena Vincenzo
Borsa Marisa

C/esclude qualsiasi scopo di lucro anche indiretto, operando esclusivamente per fini di solidarietà sociale, civile e culturale.

D/opera nelle strutture ospedaliere e nelle altre strutture socio assistenziali, con un servizio organizzato, qualificato e gratuito per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati nell'ambito delle strutture stesse, offrendo loro, durante la degenza, calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la solitudine, l'isolamento e la noia, con l'esclusione però di qualsiasi mansione tecnico professionale, di competenza esclusiva del personale medico e para medico.

é una presenza che integra e non si sostituisce a quelli che sono compiti perseguiti e le responsabilità assunte dalle organizzazioni nelle quali svolge la sua attività.

E/ collabora con le istituzioni per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente.

F/ S'impegna anche in progetti mirati a migliorare il servizio a favore dell'ammalato.

G/ presta attenzione a situazioni di bisogno presenti sul territorio

L'associazione si avvale della collaborazione degli enti locali anche attraverso la stipula di convenzioni, e della partecipazione di altre associazioni o enti aventi scopi analoghi ai propri

L'associazione potrà esclusivamente per autofinanziarsi e senza fini di lucro, esercitare attività marginali previste nella legislazione vigente.

L' Articolo 16 viene modificato come segue:

Art 16

I membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili due volte consecutive

A.V.O. Terracina

Associazione Volontari Ospedalieri - Via Firenze c/o Ospedale A. Fiorini - 04019 Terracina LT

Sito: <http://avo.terracina.wordpress.com>

e-Mail: avo.terracina@libero.it

C.F. e P.I.: [91106500597](http://www.91106500597)

5 per mille: [91106500597](http://www.91106500597)

IBAN: [IT51 F051 0474 160C 020 0524 195](http://www.IT51F0510474160C0200524195)